

COMUNE DI SAREGO
(PROVINCIA DI VICENZA)



REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

- 1* **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 19 aprile 1995.**
- 2* **Integrato art. 51 con lettera h) con deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 07 agosto 1995.**
- 3* **Integrato art. 43 con comma 11. con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 13 febbraio 1997.**
- 4* **Aggiornate le tariffe in euro con delibera Giunta Comunale n. 15 del 07 febbraio 2002.**
- 5* **Integrato art. 51 con lettera a bis) con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 26/10/2018**

INDICE

PARTE I CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

SEZIONE I DELLE OCCUPAZIONI SUGLI SPAZI E LE AREE PUBBLICHE

- Art. 1 - Beni suscettibili di occupazione
- Art. 2 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche - O. S. A. P
- Art. 3 - Caratteristiche delle occupazioni

SEZIONE II DIRITTI DI OCCUPAZIONE DOVERI DEL CONCESSIONARIO E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI

- Art. 4 - Diritti di occupazione
- Art. 5 - Domande di occupazione
- Art. 6 - Contenuto delle domande
- Art. 7 - Motivo delle richieste
- Art. 8 - Spese d'istruttoria, di sopralluogo e di concessione
- Art. 9 - Cauzione e garanzia della concessione
- Art. 10 - Permessi, licenze, concessioni
- Art. 11 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 12 - Condizioni generali inerenti le occupazioni
- Art. 13 - Intralci alla circolazione e uso di banchi e scaffali
- Art. 14 - Alterazioni e manomissioni del suolo stradale e degli spazi sovrastanti e sottostanti
- Art. 15 - Attribuzioni particolari degli Uffici
- Art. 16 - Accaparramento del suolo disponibile
- Art. 17 - Precedenza e preferenza nelle concessioni

- Art. 18 - Durata e decorrenza delle licenze o concessioni e rinnovazioni
- Art. 19 - Atti di concessione
- Art. 20 - Esibizione delle autorizzazioni
- Art. 21 - Peculiarità delle concessioni - trapassi - successioni e trasmissioni
- Art. 22 - Norme per l'uso della concessione e l'esecuzione di lavori e di opere
- Art. 23 - Demolizioni ed uso di opere preesistenti
- Art. 24 - Scadenza del termine per la esecuzione di opere preliminari
- Art. 25 - Trasferimento della occupazione ed eventuale maggiorazione
- Art. 26 - Cessazione volontaria della concessione
- Art. 27 - Decadenza o diniego della concessione
- Art. 28 - Revoca e sospensione della concessione
- Art. 29 - Iter procedurale della revoca
- Art. 30 - Effetti del provvedimento di revoca
- Art. 31 - Elenco delle concessioni

**PARTE II
NORME E TARIFFE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA O.S.A.P.**

**SEZIONE I
DISCRIMINAZIONE DELLA LOCALITÀ'**

**CAPO I
CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE
ALTRE AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DELLA GRADUALITÀ DELLA TASSA**

- Art. 32 - Classificazione degli spazi e delle aree
- Art. 33 - Passi carrai
- Art. 34 - Occupazioni in angolo
- Art. 35 - Revisione della classificazione viaria

**SEZIONE II
ORDINAMENTO TARIFFARIO DELLA TASSA O.S.A.P.**

**CAPO I
NORME ESPLICATIVE E DI APPLICAZIONE**

- Art. 36 - Deliberazione delle tariffe
- Art. 37 - Distinzione degli spazi ed aree pubbliche
- Art. 38 - Occupazioni permanenti ed occupazioni temporanee

- Art. 39 - Commisurazione della tassa
- Art. 40 - Debbenza della tassa
- Art. 41 - Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa
- Art. 42 - Occupazioni permanenti - Disciplina delle tariffe
- Art. 43 - Passi carrabili - criteri di determinazione della superficie - disciplina delle tariffe
- Art. 44 - Distributori di carburanti
- Art. 45 - Impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi
- Art. 46 - Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie
- Art. 47 - Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe
- Art. 48 - Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché seggiovie e funivie

SEZIONE V
NORME COMPLEMENTARI
CAPO I
DELIMITAZIONI E CONTRASSEGNI

- Art. 49 - Delimitazione delle concessioni
- Art. 50 - Contrassegni del permesso

CAPO II
ESENZIONI ED ESONERI

- Art. 51 - Esenzioni
- Art. 52 - Esclusione dalla tassa

CAPO III
DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

- Art. 53 - Modalità
- Art. 54 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 55 - Riscossione mediante convenzione
- Art. 56 - Morosi

- Art. 57 - Occupazioni abusive
- Art. 58 - Ordinanza di rimozione, di sgombero e ripristino

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 59 - Occupazioni attuali
- Art. 60 - Sanzioni
- Art. 61 - Lotta all'evasione
- Art. 62 - Norme transitorie
- Art. 63 - Note integrative e di rinvio
- Art. 64 - Disposizioni finali

PARTE I
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE
SEZIONE I
DELLE OCCUPAZIONI SUGLI SPAZI E LE AREE PUBBLICHE

ART. 1
(Beni suscettibili di occupazione)

Gli spazi e le aree pubbliche di qualsiasi natura come le strade, le vie, i larghi, i corsi, le piazze, ecc. ed i relativi tratti privati gravati da servitù di pubblico passaggio o sui quali sia stata costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di uso pubblico per spontanea destinazione dello stesso proprietario od altro, nonché tutti quelli loro sovrastanti o sottostanti, possono formare oggetto di occupazioni temporanee o permanenti, secondo le modalità contenute in appositi permessi, licenze o concessioni, rilasciate dai competenti organi comunali, nei casi in cui ciò non sia ritenuto pregiudizievole all'interesse generale.

ART. 2
(Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - O.S.A.P.)

Tutte le occupazioni aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 3 ed effettuate nell'ambito degli spazi e delle aree indicate nel precitato art. 1, anche senza titolo, tanto sul suolo come nel soprassuolo o nel sottosuolo, sono soggette alla Tassa per l'Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche (O.S.A.P.), previste dal Capo II del Decreto Legislativo n. 50 del 15.11.1993, secondo le misure fissate nel presente regolamento.

Alla medesima Tassa sono pure soggette le occupazioni derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, salvo quanto previsto dall'art. 49 punto E D.Lgs.507/93 o dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa, nonché strade statali e provinciali nell'interno dell'abitato, alla cui manutenzione provveda il Comune.

Per le occupazioni eseguite nei campi sportivi si osserveranno le norme contenute nei regolamenti speciali all'uopo deliberati con appositi provvedimenti; i proventi di queste ultime occupazioni sono sempre riservate all'esclusiva competenza di questa Amministrazione, anche nel caso di appalto del servizio di riscossione della Tassa O.S.A.P.

ART. 3 (Caratteristiche delle Occupazioni)

Devono considerarsi occupazioni, ai sensi di cui al precedente art. 1, i fatti comunque implicanti un uso specifico dei beni di dominio pubblico contemplati nell'autorizzazione accordata dalla Autorità Comunale e tali da costituire una menomazione del diritto naturale degli altri cittadini di goderne il libero uso quand'anche tale facoltà di godimento, da parte dell'interessato, si estrinsechi con effetto anche soltanto parziale, oppure si eserciti in modo potenziale e futuro.

La Tassa è dovuta parimenti al Comune dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

Agli effetti della riscossione della Tassa O.S.A.P., le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono considerate permanenti, tutte le altre sono ritenute temporanee.

SEZIONE II

DIRITTI DI OCCUPAZIONE

DOVERI DEL CONCESSIONARIO E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI

ART. 4 (Diritti di occupazione)

Il diritto di occupazione esclusivo può essere accordato dai competenti organi comunali soltanto tramite i regolari permessi, le licenze o le concessioni previsti al precedente art. 1 e subordinatamente all'impegno di osservare scrupolosamente le disposizioni contenute negli speciali atti regolamentari e deliberativi del Comune e nelle Ordinanze Sindacali disciplinanti la materia, nonché le norme concernenti il commercio di vendita al pubblico, quelle di polizia locale e di pubblica sicurezza, di edilizia, di sanità e d'igiene e le disposizioni inserite all'uopo nel D,Lgs. 15.11.1993 n. 507, oltre a tutte le altre prescrizioni che venissero eventualmente emanate nell'avvenire anche sotto forma di semplici provvedimenti del Sindaco.

Le occupazioni sono soggette, in tutti i casi, al pagamento della relativa Tassa O.S.A.P. di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per quelle dichiarate esenti dal presente Regolamento.

Queste ultime, analogamente a quanto avviene per le precedenti, implicano sempre il rilascio di apposita autorizzazione.

Le concessioni di occupazione temporanea permanente non rappresentano, in ogni caso, riconoscimento o rilascio di permessi di edificazione, di licenze commerciali od altro; questi ultimi, infatti, devono sempre essere espressamente e separatamente formulati nelle specifiche forme richieste senza che gli atti di concessione possano costituire, nella fattispecie, un impegno preventivo dell'Amministrazione a tale proposito.

ART. 5
(Domande di occupazione)

In conseguenza di quanto stabilito dal precedente art. 4, chiunque, Ente, privato, Società od Azienda intenda attraversare o percorrere gli spazi o le aree indicate all'art. 1, siano essi di carattere demaniale, appartengano al patrimonio indisponibile, o provengano anche dalla proprietà privata sulla quale sia stata costituita a favore del Comune una servitù attiva, di passaggio o di uso pubblico, tanto con atto volontario, quanto per legittima prescrizione e voglia in essi collocarvi cavi o canali, condutture o installazioni di linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, ecc. ovvero debba scaricare acque nei fossi delle strade, oppure occupare tratti di aree di pertinenza stradale o altrimenti considerate di dominio pubblico, con depositi di materiali od altro, con serbatoi, con impianti tecnici o empirici di qualsiasi genere o natura, e su di tali spazi ed aree eseguirvi opere di carattere stabile o provvisorio, interessanti le superfici viarie od i relitti stradali accessori od inerenti, deve inoltrare formale domanda all'Amministrazione Comunale, su carta legale, o su appositi moduli predisposti dagli uffici comunali.

ART. 6
(Contenuto delle domande)

Ogni domanda intesa ad ottenere il permesso o l'autorizzazione ad effettuare una determinata occupazione sugli spazi o sulle aree contemplate all'art. 1, deve contenere, oltre alle generalità dell'istante, il codice fiscale e all'indicazione esatta del suo domicilio e indirizzo, la descrizione particolareggiata del mezzo, dell'opera o dei lavori che il richiedente intendesse usare od eseguire, la giusta denominazione dell'ubicazione prescelta, la misura dell'area ritenuta necessaria per l'occupazione, la sua durata, la precisa indicazione della località interessata ai fatti consequenziali, il motivo della richiesta, le eventuali modalità d'uso e le condizioni da esporre nonché la esplicita dichiarazione, sottoscritta dal postulante, dalla quale risulti che il medesimo conosce, e pertanto accetta incondizionatamente, tutte le clausole regolanti la concessione contenute nel presente regolamento e nelle leggi vigenti in materia e che rispetterà integralmente qualsiasi altra norma

che, nel permesso, nell'atto di licenza o nel disciplinare da assumere in forma legale, la Amministrazione Comunale ritenesse indispensabile di prescrivere in relazione allo scopo dell'istanza prodotta ed a tutela del pubblico transito, della pubblica incolumità cittadina e della proprietà comunale.

Le domande potranno essere corredate, se necessario, da disegni, descrizioni, calcoli di stabilità od altri documenti atti a chiarire la portata delle richieste e ad identificare le opere da costruire o gli impianti da costruire o gli impianti da allestire. Il Comune può richiedere integrazioni alla domanda con la presentazione di documenti descrittivi.

Sarà consentito avanzare domanda verbale rivolgendosi all'Ufficio competente soltanto per le occupazioni del tutto occasionali e giornaliere e di lieve importanza, nelle ipotesi in cui il Sindaco riterrà opportuno stabilire con apposita ordinanza.

ART. 7 **(Motivo delle richieste)**

Le richieste di occupazione dovranno sempre essere motivate da uno scopo lecito, quale l'esercizio di una industria, di un commercio o di un artigianato, l'esplicazione di un'arte o mestiere di carattere professionale, edilizio od agricolo, la necessità d'installazione di un impianto di giostre, di giochi, di divertimenti, ecc., la rappresentazione di spettacoli o di trattenimenti pubblici, etc; Saranno comunque vietate le concessioni per lo svolgimento di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti generali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio ritenuto strettamente indispensabile dall'Amministrazione Comunale per il raggiungimento dello scopo esposto.

Quando le istanze inoltrate, siano state assegnate ad istruttoria, l'Ufficio Tecnico Comunale, competente per materia, compiuti i necessari esami e riscontrate le risultanze del sopralluogo eventuale, esprimerà il proprio motivato parere, contenente le norme e le condizioni particolari per rilasciare la concessione, e disciplinarne l'uso. Ad ogni effetto s'intendono richiamate in questo Regolamento

tutte le norme esistenti in materia di lavori pubblici ed a tutela delle strade e della circolazione stradale, sia vigenti che future.

ART. 8

(Spese d'istruttoria, di sopralluogo e di concessione)

Su richiesta degli Uffici Comunali il richiedente dovrà versare alla Tesoreria del Comune i diritti che saranno stabiliti per l'istruttoria delle domande, per l'eventuale sopralluogo dei tecnici, nonché le spese di verifica, controllo, sorveglianza, di bolli, imposte e tasse, inerenti al rilascio della concessione stessa e quelle derivanti e conseguenti.

L'eventuale eccedenza sul deposito provvisorio all'uopo richiesto in via subordinata, sarà restituita al depositante, che sarà obbligato invece a rimborsare all'Amministrazione Comunale, a titolo di conguaglio, ogni eventuale supero di spesa all'uopo indicata dal Comune, qualora l'ammontare del versamento effettuato fosse risultato insufficiente.

Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate o per le quali non sia stato versato il predetto deposito, se richiesto, saranno considerate come non accolte.

Relativamente a quelle completate dalla prescritta documentazione e regolarmente istruite, l'Amministrazione Comunale adotterà le conseguenti decisioni, notificandole a mani dell'interessato o di persona della sua famiglia.

Il richiedente non potrà chiedere la restituzione della somma pagata a titolo di rimborso spese d'istruttoria, di sopralluogo e di concessione, nel caso di mancato accoglimento della domanda od anche quando non venissero accettate dall'interessato le condizioni fissate nella concessione, come pure nell'ipotesi in cui, dopo averle accettate, egli vi rinunciasse.

ART. 9

(Cauzione e garanzia della concessione)

L'amministrazione Comunale, a garanzia degli obblighi assunti dal Concessionario con il rilascio del permesso, dell'atto di licenza o del disciplinare di concessione, potrà prescrivere all'interessato, prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, il versamento

di una determinata somma di denaro, per la costituzione di un deposito cauzionale definitivo, il quale resterà infruttifero e vincolato a favore del Comune fino alla scadenza, decadenza o revoca della concessione, onde fronteggiare, soprattutto, gli oneri derivanti dall'eventuale mancato ripristino del suolo pubblico o per risarcire i danni che fossero stati casualmente o intenzionalmente arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di uso pubblico o al momento della cessazione..

Tale deposito sarà determinato volta per volta, sentiti gli Uffici Tecnici, in relazione alle dimensioni, alla natura, all'importanza e alla qualità dell'occupazione alle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, alla durata della concessione e alla presumibile entità dei danni che potrebbero verificarsi per effetto della manomissione della proprietà pubblica, consequenziale alla esecuzione delle opere da costruire o da impiantare.

La sua misura, in ogni caso, non potrà essere superiore a cinque volte la tassa dovuta, per le occupazioni effettuabili con deposito di materiali, e a venti volte per quelle che implicano manomissioni, rimozioni o danneggiamenti del piano stradale e relativi manufatti ed opere d'arte in genere.

Per le manomissioni, alterazioni od altro di carattere ricorrente che concernino particolarmente le pavimentazioni stradali, l'Amministrazione Comunale, oltre ad obbligare il concessionario al ripristino del suolo o sottosuolo, potrà far versare una cauzione forfettaria continuativa, specie quando si tratti di Società od Enti che effettuino servizi di interesse pubblico.

Previo nulla osta, su parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, il settore Ragioneria provvederà a far integrare o restituire le eccedenze sui depositi provvisori ed eventualmente la cauzione di garanzie.

ART. 10 **(Permessi, licenze, concessioni)**

Per tutte le occupazioni in genere occorre formale atto di licenza o disciplinare di concessione del Sindaco, fatta esclusione per le sole occupazioni precarie occasionali o temporanee che interessano posteggianti affluenti con periodicità e limitate al giorno del mercato, per la durata di esso e nelle località e per una superficie previamente delimitate, per le quali si ritiene sufficiente, come detto all'art. 19, il rilascio di un permesso nominativo,

trascritto su apposito modulo rilasciato direttamente dall'Ufficio Tecnico, secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, sempre contro pagamento della tassa comprovato dalla consegna di regolare quietanza che dovrà essere esibita a qualunque richiesta del personale incaricato della vigilanza e del controllo, a scanso in difetto, di dover effettuare un nuovo pagamento.

Le licenze, così come si rileva al successivo art. 19, vengono rilasciate dal Sindaco, di massima per occupazioni di carattere temporaneo o di limitata importanza, mediante appositi decreti.

Le concessioni vere e proprie vengono accordate analogamente su preventivo parere dell' Ufficio Tecnico, sentita se del caso, la Commissione Edilizia per le occupazioni di carattere permanente, ma accompagnate dal rilascio di speciali disciplinari accettati dagli interessati stessi, loro eredi o aventi causa, nel contesto dei quali sono fissate le norme alle quali la concessione s'intende subordinata.

A criterio discrezionale dell'Amministrazione Comunale al concessionario potrà essere richiesta la sottoscrizione di un regolare contratto o firma di un atto di sottomissione, nelle forme di legge.

In calce all'atto (matrice), da parte del Settore competente potranno essere eseguite tutte le annotazioni relative all'eventuale registrazione, al deposito provvisorio fatto, al conto spese, alla restituzione del sopravanzo, alla cauzione, alle verifiche fatte degli Uffici Comunali, ecc.

Nei disciplinari devono fra l'altro essere previsti la durata dell'occupazione, la scadenza, l'ammontare del canone eventualmente stabilito a titolo di riconoscimento della precarietà della concessione e l'indicazione specifica che, per essere perfetto l'atto, dovranno essere corrisposti i tributi previsti in materia dal D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed aggiunte, con particolare riguardo alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).

Per occupazioni permanenti, causate da parti architettoniche di edifici sporgenti sul pubblico suolo, l'autorizzazione relativa e implicita nell'approvazione del progetto e nel permesso di costruzione del fabbricato, agli effetti del regolamento di edilizia, è comunque dovuto il pagamento della relativa tassa. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte della Amministrazione Comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Le autorizzazioni ad occupazione temporanea giornaliera sono costituite dalla bolletta di pagamento alla tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere - che possono menomare la buona conservazione delle strade sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del concessionario.

ART. 11 (Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 12 (Condizioni generali inerenti le occupazioni)

Le autorizzazioni ad effettuare le occupazioni s'intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame derivante dalle opere o dai depositi permessi, ritenendo esonerato il Comune da ogni responsabilità al riguardo le concessioni hanno sempre carattere assoluto ed esclusivo di "precario" e possono essere

revocate mediante notifica del provvedimento in qualunque momento, a giudizio insindacabile del Comune concedente.

L'Amministrazione Comunale può sempre modificare quanto concesso o importare nuove condizioni senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o compenso di sorta.

Il concessionario delle occupazioni dovrà rispettare in linea generale le seguenti condizioni:

- a) non oltrepassare l'occupazione dello spazio o dell'area assegnatagli nel permesso, nell'atto di licenza o nel disciplinare di concessione e curare costantemente la loro pulizia da ogni immondizia;
- b) non protrarre mai l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta tempestivamente prima della naturale scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno lo spazio o la area assegnatagli, usufruendo del bene avuto in concessione con le dovute cautele e diligenze e seguendo le prescrizioni di ordine tecnico impartitegli dall'Amministrazione o consigliate dagli usi e dalle consuetudini locali;
- d) effettuare regolarmente e costantemente, a sua completa cura e spese, la perfetta manutenzione delle opere o dei depositi che fossero stati eseguiti in dipendenza dell'atto di concessione rilasciatogli, riparando o risarcendo gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o dei terzi;
- e) mantenere contegno dignitoso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti od ai divertimenti ecc. in modo eccessivamente rumoroso;
- f) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, e dei pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- g) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino stato, al termine della occupazione, il bene avuto in concessione precaria;
- h) versare all'epoca stabilita la tassa concordata od accertata a suo carico, presso l'esattore-tesoriere o nelle mani dell'appaltatore, a seconda dei casi;
- i) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa imprevista che, per effetto delle opere da lui costruite, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o di carattere patrimoniale;
- l) eseguire i lavori contemplati dalle concessioni a perfetta regola d'arte e nel più breve tempo possibile, sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico, il

quale dovrà essere avvisato dell'inizio e della fine dei lavori stessi, disponendo le operazioni in modo da non danneggiare i manufatti esistenti e, nei casi di riconosciuta necessità, prendere gli opportuni accordi con gli uffici Comunali competenti o con i terzi per qualsiasi modifica agli impianti ed alle costruzioni formanti oggetto delle concessioni che si rendesse necessaria per causa od in occasione di lavori che il Comune facesse eseguire nelle strade, vie e piazze cui si riferiscono le concessioni medesime, evitando noie e spese a carico del Comune, le quali, in ogni caso saranno recuperate nei confronti del concessionario;

m) prendere atto che, riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove eventuali opere con quelle esistenti e funzionanti, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione Comunale, nel precipuo interesse pubblico, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedentemente rilasciate;

n) osservare tutte indistintamente le disposizioni legislative e regolamentari in materia e le prescrizioni d'ordine generale e speciale contenute nel permesso, nell'atto di licenza o nel disciplinare di concessione. esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta per eventuali pregiudizi arrecati ai terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcire il Comune di qualsiasi altro danno che l'Ente dovesse sopportare per effetto della concessione stessa, ivi compresi quelli derivanti dal mancato ripristino delle aree e degli spazi interessati, qualora maggiori oneri non fossero sufficientemente coperti con l'incameramento della cauzione versata.

ART. 13 **(Intralci alla circolazione e uso di banchi e scaffali)**

Le occupazioni soggette o meno alla tassa devono essere richieste e concesse in modo da non congestionare od intralciare il traffico degli autoveicoli, dei veicoli e dei pedoni, sulle vie, sulle piazze o spazi pubblici, e da non creare ingorghi alla circolazione od impedire il passaggio sui marciapiedi o l'accesso alle abitazioni, ai cortili, ai negozi, alle chiese, agli uffici, agli edifici ed agli stabilimenti pubblici e privati.

Per lo stesso motivo, in caso di occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, i veicoli e le persone che trasportano merci od altri prodotti utili per l'esercizio di attività industriali, commerciali od agricole dovranno sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile per l'espletamento delle relative operazioni, restituendo al libero transito gli spazi e le aree pubbliche.

ART. 14
**(Alterazioni e manomissioni del suolo stradale
e degli spazi sovrastanti e sottostanti)**

Per le alterazioni e manomissioni del suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, così come per qualsiasi altra occupazione abusiva, si rimanda alle speciali disposizioni di legge vigenti in materia ed alle ordinanze del Sindaco che all'uopo saranno emanate.

E' vietato in ogni caso ai concessionari di alterare o manomettere in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali e punte, di smuovere o comunque danneggiare la pavimentazione, l'acciottolato od il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuta esplicita autorizzazione dell'Autorità Comunale, fermo restando il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.

Per le occupazioni che richiedono riparazioni, alterazioni, derivazioni od altro ed il conseguente ripristino del suolo o sottosuolo, la tassa deve essere pagata indipendentemente dai canoni ricognitori eventualmente dovuti al Comune e dai compensi spettanti all'Amministrazione Comunale per le manomissioni effettuate e per i ripristini suddetti, questi ultimi da concordare o liquidare di volta in volta, a meno che non si preferisca intimarne le esecuzioni ai concessionari stessi quando diano sufficiente affidamento di effettuare i lavori a perfetta regola d'arte.

Nessun lavoro potrà eseguirsi però, senza il preventivo nulla osta del Sindaco.

ART. 15
(Attribuzioni particolari degli Uffici)

Gli Uffici Tecnici dovranno curare scrupolosamente la redazione delle proposte di cui all'art. 7 da formulare all'Amministrazione per l'esecuzione di lavori od opere preliminari cui potranno essere subordinati i rilasci delle concessioni, con particolare riguardo per le fognature e gli scarichi in genere, i canali, i passi carrabili, i ponticelli, i distributori di benzina e relativi manufatti, nonché la qualità dei materiali da impiegarsi per le costruzioni e per le manutenzioni, e relazionerà sulle spese occorse per l'atto di concessione, per i sopraluoghi e gli accessi dei funzionari, per le istruttorie di rito, le registrazioni, i bolli, le imposte e tasse relative, ecc, nonché per i lavori di ripristino e per quelli eventualmente eseguiti d'ufficio.

L'Ufficio Tecnico Municipale provvederà a trasmettere al Settore Ragioneria ed al Settore Tributi, copia di tutte le concessioni temporanee e permanenti autorizzate a norma dell'art. 10.

Su richiesta del Settore Ragioneria, l'U.T.M. provvederà ad effettuare eventuali misurazioni, controlli e rilievi ad impianti, manufatti, opere stradali od altro, insistenti sulle aree e sugli spazi indicati all'art. 1 del presente Regolamento; lo stesso Ufficio dovrà comunicare tempestivamente al Settore Tributi ed al Settore Ragioneria, per i conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza, tutti gli spostamenti e le variazioni che esso dovesse comunque riscontrare nell'ambito delle loro attribuzioni, dirette od indirette, sulle effettive occupazioni di suolo pubblico od anche privato gravato da servitù di pubblico dominio.

L'U.T.M. provvederà a trasmettere al Settore Tributi, copia dei certificati di abitabilità o di agibilità.

ART. 16

(Accaparramento del suolo disponibile)

E' vietato qualsiasi monopolio o accaparramento del suolo disponibile, anche con il pagamento della tassa dovuta, che risulti possa ledere l'interesse dei cittadini o di altri aspiranti ad ottenere la concessione.

Qualsiasi accordo tra concessionari per monopolizzare o accaparrare il suolo o le aree disponibili, porterà automaticamente alla decadenza, nei loro riguardi, delle concessioni rilasciate, le quali potranno essere rinnovate, a giudizio discrezionale

dell'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e dell'interesse generale della cittadinanza.

ART. 17
(Precedenza e preferenza nelle concessioni)

Ai proprietari od esercenti dei negozi fronteggianti le aree e gli spazi pubblici occupabili sarà accordata la concessione con precedenza per l'esposizione delle merci oggetto del loro commercio.

In quanto alle assegnazioni degli spazi e delle aree pubbliche, non dà titolo di preferenza al richiedente, l'aver già occupato più volte di seguito il posto domandato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del Decreto 248/93 del Ministero Industria Commercio Artigianato, in materia di commercio su aree pubbliche.

Se più richieste fossero presentate simultaneamente per il medesimo posto, sarà data la preferenza:

- a) a parità della domanda: ai mutilati ed invalidi per servizio, ai mutilati ed invalidi del lavoro, ai Ciechi, ai Sordomuti, agli Agricoltori, agli Artigiani, ai Commercianti;
- b) a parità di condizioni economiche: ai residenti nel Comune di Sarego.

Le occupazioni a scopo di vendita all'ingrosso o al minuto saranno accordate soltanto se il richiedente risulterà in possesso della regolare licenza di commercio.

ART. 18
(Durata e decorrenza delle licenze o concessioni e rinnovazioni)

Le concessioni giornaliere sono quelle accordate per motivi occasionali ed hanno decorrenza immediata coincidente con la data di rilascio del permesso e durano, in genere, meno di 30 giorni esclusa qualsiasi proroga automatica.

Le concessioni temporanee (licenze mensili, trimestrali, semestrali) possono essere rilasciate per un tempo inferiore ad un anno e, salve le speciali condizioni indicate nel decreto, decorrono dalla data dell'autorizzazione medesima e scadono entro il 31 dicembre, qualunque sia la loro durata, senza che si rinnovino

tacitamente; l'obbligo del pagamento della tassa, peraltro, cessa soltanto nel momento in cui il concessionario lo lascia libero, dopo eventuale sistemazione, compresi i giorni eventualmente impiegati in impianti e smontaggi di padiglioni, baracche, macchinari, ecc. Se di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, si applica la tariffa aumentata del 20%.

Le concessioni permanenti hanno invece una durata superiore all'anno, ma in ogni caso, non oltrepassante il massimo di 19 anni e scadono in pieno diritto col 31 dicembre del 18° anno successivo alla data di emissione del relativo decreto del Sindaco, salvo tempestiva rinnovazione che dovrà farsi con atto scritto, seguendo la rituale procedura. Per le concessioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari.

Qualora il beneficiario intenda rinnovare la concessione deve inoltrare apposita domanda in bollo diretta al Sindaco, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla scadenza, semprechè nello atto o disciplinare rilasciato a suo tempo non sia stato stabilito un diverso termine. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee aumentata del 20%.

ART. 19 (Atti di concessione)

Gli atti di concessione saranno rilasciati dal Sindaco o chi per esso.

ART. 20 (Esibizione delle autorizzazioni)

Il concessionario è tenuto ad esibire il permesso, la licenza, il disciplinare o copia dell'atto o contratto ad ogni richiesta degli agenti municipali e della forza pubblica. Per le occupazioni che non eccedono la giornata potrà, in via eccezionale, tener luogo del permesso la ricevuta della tassa pagata.

ART. 21 (Peculiarità delle concessioni - trapassi - successioni e trasmissioni)

Le concessioni temporanee vengono rilasciate a titolo strettamente personale;

è consentito tuttavia ai concessionari di farsi coadiuvare nell'esercizio dell'attività che motiva la concessione, anche da familiari o da dipendenti.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente ai competenti organi comunali, in modo che possano essere specificati nei documenti o nella ricevuta della tassa pagata. In caso di successione per atto di morte gli eredi od aventi causa dovranno renderne edotta l'Amministrazione Comunale entro 3 mesi per la voltura della intestazione e pagare le spese e i diritti conseguenti.

E' vietata qualsiasi sub-concessione. Tuttavia è ammesso il trapasso del bene da uno ad altro concessionario per atti "inter vivos" escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso della Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano prenotati altri aspiranti. Tale trasmissione potrà essere consentita soltanto mediante un apposito atto di concessione, con il pagamento integrale di una nuova tassa e di un nuovo canone ricognitorio, se ed in quanto dovuto, esclusa ogni restituzione o conteggio di quanto già pagato, che resta a beneficio del Comune.

ART. 22

(Norme per l'uso della concessione e l'esecuzione di lavori e di opere)

Durante l'uso della concessione o nel caso di esecuzione di eventuali lavori preliminari, il concessionario, unitamente alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, oltreché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti ulteriori prescrizioni in aggiunta a quelle altre particolari che gli potranno essere dettate dal Comune al momento del rilascio della concessione, mediante la sottoscrizione e accettazione del contratto scritto, del disciplinare, dell'atto di concessione o di sottomissione o della licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari, non accendere fuochi senza autorizzazione;
- b) evitare sull'area e sugli spazi pubblici scarichi o depositi di materiali i quali non siano consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

- c) impedire sgorghi o scarichi di acque e provvedere alla loro canalizzazione, a seconda dei casi, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi e dalle esigenze contingenti;
- d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre i mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai fabbricati vicini e ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità al riguardo, venendo essa a ricadere interamente sul concessionario.

ART. 23
(Demolizioni ed uso di opere preesistenti)

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione scritta ricevuta dall'Amministrazione Comunale nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà eventualmente demolire in tutto od in parte, le opere murarie e stradali esistenti, ma sarà tenuto, in tale ipotesi, a provvedere a propria cura e spese alla completa sistemazione, a perfetta regola d'arte, delle opere residue, mediante opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo al Comune il danno relativo ai manufatti eliminati e distrutti. Il costo delle opere demolite o eliminate, sarà valutato a mezzo di apposita perizia estimativa dell'Amministrazione Comunale, redatta dal proprio ufficio tecnico, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione altrove, anche se queste, di fatto, dovessero essere rinviate ad epoca da destinarsi. Detta valutazione non potrà essere soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, il quale, pertanto, sarà tenuto - in ogni caso - ad accertarla, ad evitare la revoca o la decadenza della concessione.

Il godimento da parte del concessionario di opere già esistenti, l'abbattimento di piante e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammesse soltanto dietro pagamento di un equo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento di danno e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune, con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario, oltre alla continua manutenzione, l'obbligo della loro restituzione, nel termine che verrà

preventivamente fissato, nelle migliori condizioni e previo risarcimento di eventuali danni arrecati alla pubblica proprietà e sue pertinenze.

ART. 24
(Scadenza del termine per l'esecuzione di opere preliminari)

L'Amministrazione Comunale provvederà a trasmettere all'interessato copia delle accordate concessioni e, scaduto il termine previsto dal disciplinare o dal contratto, per la esecuzione delle opere preliminari, l'Ufficio Tecnico redigerà il verbale di collaudo, formulando le proposte ritenute opportune.

ART. 25
(Trasferimento dell'occupazione ed eventuale maggiorazione)

Il concessionario che intendesse trasferire l'occupazione in un altro spazio od area liberi deve chiedere una concessione all'Amministrazione, assoggettandosi nuovamente al pagamento dei tributi dovuti e dei canoni ricognitori eventualmente da corrispondere.

Qualora però il trasferimento fosse disposto dall'Amministrazione per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse e importasse una occupazione per dimensione o categoria diversa da quella precedente, si provvederà al conteggio della tassa e dei canoni eventualmente pagati in anticipo al Comune, in proporzione al tempo che ancora restasse da trascorrere fino alla naturale scadenza della concessione e si effettueranno i correlativi conguagli in sede di eventuale rilascio di una nuova concessione in altro spazio od area, oppure si farà luogo alla rettificazione della tassa in caso di rinuncia dell'interessato a nuova occupazione.

Le concessioni maggioritarie di occupazioni già esistenti, danno diritto al Comune di procedere alla revisione della tassa e dei canoni dovuti, ed alla esazione della differenza, in rapporto all'ingrandimento della superficie consentita; per le concessioni temporanee, se l'utente ottiene di cambiare posto, non può pretendere il rimborso della differenza, nè di riprendere il suo spazio primitivo, se

questo nel frattempo sia stato concesso ad altri. Se non fosse ancora stato occupato, la sua domanda avrebbe titolo preferenziale.

ART. 26
(Cessazione volontaria della concessione)

Chi cessa volontariamente dall'occupazione in corso prima del termine stabilito nella licenza o nel contratto o nel disciplinare o negli atti di concessione, non avrà diritto alla restituzione, anche parziale, degli importi pagati o da pagarsi sino a tale data, nè tanto meno, alcuna rifusione o compenso di sorta.

ART. 27
(Decadenza o diniego dalla concessione)

Il concessionario decade "ipso jure" dalla concessione, senza alcun diritto al rimborso delle tasse e dei canoni eventualmente pagati o corrisposti, qualora non adempia regolarmente alle condizioni imposte nella licenza, nel contratto, nel disciplinare, nell'atto di concessione o di sottomissione, ovvero non rispetti come si deve le norme stabilite nelle leggi e nel presente regolamento, per quanto concerne la materia trattata, salva pur sempre l'applicazione delle sanzioni penali ed il risarcimento dei danni eventuali.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza o nel diniego, per i seguenti motivi:

a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'accettazione della licenza od alla stipula del contratto od atto disciplinare di concessione o di sottomissione, nel termine di due mesi dall'invito, ovvero non abbia curato il versamento tempestivo delle somme richieste a titolo di rimborso o per spese d'istruttoria o per la costituzione del deposito cauzionale a garanzia;

b) allorché il concessionario, senza giustificati motivi non abbia occupato gli spazi o le aree assegnatigli, per gli scopi autorizzati nella licenza o negli altri atti di cui alla lettera a), entro i seguenti termini decorrenti dalla definizione delle formalità di rito:

- per le occupazioni giornaliere e mensili, entro 3 giorni dalla consegna del permesso o della licenza;

- per quelle semestrali, annuali e permanenti, entro trenta giorni dalla consegna della licenza o dell'atto di concessione.

c) per avere interrotto l'uso degli spazi ed aree assegnati almeno per 8 gg. consecutivi senza specifiche ragioni; (vedi norme sul commercio)

d) per avere fatto, della concessione, un uso diverso da quello autorizzato;

e) per trapasso o trasferimento della concessione in sfregio alle norme di cui agli articoli 21 e 25;

f) per trasposizione della occupazione in altra località senza la preventiva formale concessione dell'Autorità comunale;

g) per recidiva reiterata nelle contravvenzioni alle norme regolamentari;

h) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza, arrechino disturbo alla quiete pubblica, o privata, provochino disordini o compiano atti contrari al decoro cittadino e alla morale;

i) per indebite maggiori occupazioni effettuate intenzionalmente:

l) qualora il bene concesso passa, nei modi e forme di legge, dalla categoria dei beni demaniali o di uso pubblico, a quella patrimoniale, del Comune, della Provincia o dello Stato, mutando così la sua specifica destinazione.

L'Amministrazione Comunale, caso per caso, su richiesta motivata del concessionario, potrà esaminare la possibilità di permettere ritardi nell'inizio dell'occupazione o sospensioni maggiori di quelle previste alle lettere b) e c).

E considerato vacante per l'intera giornata il posto che, nei giorni di mercato e nelle località a ciò destinate, non sia stato occupato dal concessionario, anche se abbonato, entro le ore 9 del mattino. Durante le vacanze i posti possono essere usufruiti dal Comune per eventuali permessi giornalieri.

Per i provvedimenti di decadenza valgono, in quanto applicabili, anche le norme previste nel presente regolamento, relativamente alla "revoca".

ART. 28 **(Revoca e sospensione delle concessioni)**

Qualora per mutate circostanze o per esigenze di interesse pubblico sia indispensabile che l'occupazione debba temporaneamente cessare o che il

bene concesso riprenda la sua primitiva destinazione, ovvero venga opportunamente adibito ad altra funzione indilazionabile ed urgente, per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Comune avrà la facoltà di sospendere o revocare la concessione fissando un termine per la messa in pristino delle aree o spazi già concessi. Essa potrà essere disposta anche nel caso in cui il concessionario, per quanto reiteratamente diffidato, non adempia alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, con particolare riguardo alla ineseguita manutenzione degli impianti e dei manufatti insistenti sulle aree e sugli spazi pubblici occupati, all'omesso pagamento della tassa o dei diritti dovuti, al danneggiamento dell'area avuta in assegnazione, alla mancata osservanza delle disposizioni inserite nel presente Regolamento ed in quelle Comunali di polizia, igiene, edilizia, oltreché per trasgressione alle ordinanze del Sindaco, emanate in materia ed alle norme della morale e del buon costume, nonché, infine, per recidiva specifica alla sanzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 ed ai Regolamenti locali.

La sospensione della concessione può venire ordinata altresì, senza indennizzo:

- a) in occasione di agglomerati, feste pubbliche, cerimonie collettive, riviste militari od altro motivo di ordine pubblico;
- b) per incendi, ostruzioni stradali, crolli, nevicate, inondazioni od altre cause di forza maggiore;

Il rimborso della tassa O.S.A.P. in caso di sospensione verrà congruamente restituita quando essa si protragga oltre i 15 giorni, per le concessioni permanenti, ed oltre i 5 giorni per quelle temporanee.

Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per imprescindibili esigenze dei pubblici servizi.

La revoca e la sospensione daranno diritto al rimborso senza interessi in parti proporzionali, della tassa O.S.A.P. pagata in anticipazione e degli eventuali canoni già corrisposti, esclusa però qualsiasi indennità o compenso di sorta, salvo invece il diritto, da parte del Comune, al risarcimento dei danni che fossero stati arrecati alla proprietà pubblica ed alle relative pertinenze, con possibilità anche di incameramento del deposito cauzionale versato a garanzia della concessione, il quale non verrà restituito sino a quando l'Ufficio Tecnico non avrà dato benestare sui lavori eseguiti.

ART. 29
(Iter procedurale della revoca)

La revoca sarà disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica estimativa, per l'accertamento dello stato di consistenza strutturale degli spazi e delle aree e dei manufatti ivi esistenti in rapporto alla situazione originaria esistente.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi, se del caso, dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o del disciplinare, ovvero al momento della stipula del contratto di concessione.

Il provvedimento di revoca verrà notificato all'interessato a mezzo del messo comunale.

L'Ufficio Tecnico determinerà, a suo insindacabile giudizio, il modo di esecuzione dei lavori per la detta messa in pristino stato, e sorveglierà l'andamento delle operazioni, suggerendo eventuali aggiunte o varianti che possano giovare ad assicurare un risultato buono e duraturo.

Qualora, per la particolare natura del terreno, od in relazione ai sottoservizi ivi esistenti, o per altri motivi l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno disporre direttamente i lavori di ripristino a mezzo dei propri Uffici tecnici, il concessionario sarà tenuto a versare alla Tesoreria del Comune, previo distacco di apposita reversale da parte del settore Ragioneria, in aggiunta alla cauzione costituita a suo tempo, la somma preventiva che gli stessi uffici tecnici proporranno, in relazione alle opere da farsi.

Ultimati i lavori verrà redatto l'estratto conto delle opere eseguite, maggiorato del 15% per tener conto delle spese generali e delle prestazioni tecniche; tale importo verrà ragguagliato al deposito preventivo versato e darà luogo: o al rimborso della differenza a favore del concessionario, nell'ipotesi in cui l'importo risultante fosse inferiore all'anticipazione fatta, oppure all'integrazione delle somme occorrenti a conguaglio, da parte del concessionario, nel caso opposto.

ART. 30
(Effetti dal provvedimento di revoca)

Il provvedimento della revoca disposta, per necessità contingenti dei pubblici servizi o per la soddisfazione dei bisogni cittadini d'interesse generale, deve ritenersi insindacabile da parte del concessionario, il quale, non potrà pretendere indennizzi di sorta, resterà obbligato a ripristinare il bene avuto in godimento d'uso trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia delle aree e degli spazi pubblici già occupati, evitando, comunque, qualsiasi danno o molestia al Comune ed ai terzi.

ART. 31
(Elenco delle concessioni)

Gli Uffici Comunali competenti, sono tenuti a compilare e mantenere costantemente aggiornati, gli elenchi delle concessioni temporanee e permanenti, dalle quali risultino:

- a) il nominativo e la residenza del concessionario;
- b) l'ubicazione (area o spazio pubblico);
- c) i dati tecnici e finanziari relativi;
- d) lo scopo della occupazione;
- e) la durata e la scadenza della concessione;
- f) gli estremi del decreto di concessione o degli atti inerenti. Tali documenti saranno integrati con un apposito scadenziario avente lo scopo di permettere in qualunque istante la conoscenza tempestiva del termine di scadenza.

PARTE II

NORME E TARIFFE DI APPLICAZIONE DELLA TASSA O.S.A.P.

SEZIONE I

DISCRIMINAZIONE DELLE LOCALITA'

CAPO I

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI

E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

AGLI EFFETTI DELLA GRADUALITA' DELLA TASSA

ART. 32
(Classificazione degli spazi e delle aree)

Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

La Tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in chilometri o in metri lineari. (Vedi circ. n. 13/e 25.3.94 Min. Finanze).

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al chilometro o metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o chilometro o metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Il suddetto elenco, deliberato sentita la Commissione Edilizia è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio.

ART. 33
(Passi Carrai)

Sono da considerare passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi

o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a colmare il dislivello tra area privata ed area pubblica facilitando l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Analizzando tale concetto, occorre subito precisare che ai fini della tassazione, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile. Va altresì precisato che l'occupazione deve avere come caratteristica essenziale l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ciò significa, che non sussiste il presupposto impositivo, ove non sia possibile individuare, da un punto di vista strutturale, una tale occupazione. Ad esempio: ampiezza dell'accesso che non consente il transito di autoveicoli, gradino di accesso alla proprietà, eccetera. Va ancora aggiunto che, ai fini della tassazione, per manufatto deve intendersi un'opera costruita con la specifica finalità di facilitarne l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Detto manufatto, la cui finalità peraltro, deve essere oggettivamente individuabile, deve ovviamente insistere su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Da quanto innanzi esposto, discende che non danno luogo ad applicazione della tassa le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì, luogo ad applicazione della tassa le coperture dei fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività generalizzata: sono invece tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui sopra: in questo caso, ovviamente, il manufatto tassabile è solo lo smusso.

Quanto ai criteri di determinazione della tassa dovuta per tale ipotesi di occupazione la stessa va commisurata alla superficie occupata che è data dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

La Tassa non è dovuta quando gli accessi siano a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa

la superficie sottratta all'uso pubblico: la figura tipica è quella dei portoni e dei cancelli che si aprono direttamente sulla via pubblica ma sono anche abbastanza frequenti i casi di accesso arretrati su area privata e raccordati alla via pubblica con semplici innesti di materiale bituminoso.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadri e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

Nell'ipotesi in cui il passo carrabile, costruito direttamente dal Comune, non sia utilizzabile sulla base di elementi di carattere oggettivo e, comunque di fatto, non sia utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti, è prevista la riduzione fino al 10% della tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione; tale riduzione si cumula con quella ordinaria prevista in via generale per tutti i passi carrabili;

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo; a tale riguardo si precisa quanto segue:

- a) l'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile cui afferisce;
- b) l'affrancazione consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che naturalmente segue le sorti dell'immobile;
- c) l'affrancazione è un diritto del contribuente; come tale quindi, è sottratto alla discrezionalità delle singole amministrazioni e può essere esercitato in qualsiasi momento;
- d) l'esercizio del diritto nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione quanto dovuto per detto anno.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta al comune; La messa in pristino del fondo stradale è effettuata a spese del richiedente.

Anche in tale ipotesi é dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

ART. 34
(Occupazioni in angolo)

Quando le Vie o Strade di una Categoria inferiore sono adiacenti o s'intersecano con quelle di una categoria superiore, esse sono parificate a quest'ultime per una profondità uguale alla loro larghezza nel punto d'incrocio o di sbocco.

Ove l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due fili di strada.

ART. 35
(Revisione della classificazione viaria)

L'elenco di classificazione di cui al precedente art. 32 potrà formare oggetto di revisione da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sentita in merito la Commissione Edilizia, ogni qualvolta il Comune ritenga necessario inserirvi, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza, le Strade, le Piazze, ecc. di nuova costruzione o di nuova denominazione, le quali, nel frattempo, verranno iscritte d'ufficio nell'ultima Categoria.

SEZIONE II

ORDINAMENTO TARIFFARIO DELLA TASSA O.S.A.P.

CAPO I

NORME ESPLICATIVE E DI APPLICAZIONE

ART. 36 (Deliberazione delle Tariffe)

La tariffa della Tassa O.S.A.P. viene fissata, nell'ambito dei limiti stabiliti dal Legislatore in funzione all'entità demografica del Comune, con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

L'omesso o ritardato adempimento in tal senso, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D.Lgs., ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dallo stesso decreto. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni

- prima categoria : 100 per cento;
- seconda categoria : 50 per cento;

ART. 37 (Distinzione degli spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si suddividono in tre classi:

- a) OCCUPAZIONI DEL SUOLO: quelle superficiali o di plateatico;
- b) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO: quelle sottostanti la superficie terrestre o sotterranee;
- c) OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO: quelle sovrastanti il suolo od aree.

Per le occupazioni che presentino caratteristiche dell'una e dell'altra classe si tiene conto, nei riflessi della loro distribuzione tariffaria, della caratteristica prevalente.

ART. 38 **(Occupazioni permanenti ed occupazioni temporanee)**

Agli effetti del presente Regolamento le occupazioni si distinguono a loro volta in PERMANENTI e TEMPORANEE.

Sono considerate permanenti quelle che hanno il carattere di continuità e vengono effettuate a tempo indeterminato o per una durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Tutte le altre sono temporanee e, in genere, presentano carattere discontinuo, e sono comunque di durata inferiore all'anno.

ART. 39 **(Commisurazione della tassa)**

La tassazione è diversamente articolata secondo le varie specie di concessione e le relative categorie fissate dall'Amministrazione Comunale, ed è commisurata, di regola, alla effettiva superficie degli spazi e delle aree occupate, con arrotondamento per eccesso, astrazione fatta per alcuni tipi di occupazione regolati da particolari disposizioni di legge, per i quali l'aliquota è applicata in base a metro lineare o ad altra unità di misura, come viene specificato negli articoli seguenti. Per superficie "effettivamente occupata" deve intendersi quella assunta a completa disposizione del concessionario e non più disponibile per altri aspiranti o per la collettività interessata; le superfici e le lunghezze lineari delle occupazioni dovranno quindi calcolarsi complessivamente per ciascun concessionario

considerando plateaticamente o frontalmente o vuoti per pieno, talchè nel misurare ad esempio l' area occupata dai tavolini di un bar od altro simile esercizio, si conteggerà anche quella occupabile dalle sedie e quella riservata al passaggio tra una fila e l'altra, ecc. esclusa, peraltro, nella fattispecie, quella destinata ad accesso necessario dell'esercizio. Relativamente alle classi o tipi di occupazione si avrà quindi, in linea generale:

a) Per le occupazioni del suolo: commisurazione della tassa mediante valutazione della superficie risultante circoscritta dalla proiezione della linea poligonale o perimetro congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione:

b) Per le occupazioni del soprassuolo, la superficie tassabile sarà data dall'area della proiezione orizzontale dell'oggetto sovrastante, non aderente al suolo stesso, estesa fino ai bordi esterni ed alle linee più sporgenti. Nella fattispecie la Tassa O.S.A.P. deve essere riscossa indipendentemente dai diritti che potessero essere dovuti al Comune per il servizio di affissione e pubblicità, disciplinato dal D. Lgs n.507 del 15.11.93;

c) Per le occupazioni del sottosuolo, valgono gli stessi criteri, e, pertanto, la superficie tassabile sarà rilevabile dall'area di proiezione orizzontale sul suolo pubblico degli oggetti sottostanti.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in misura forfettaria in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Nel concetto di "impianti" va compreso ogni altro tipo di occupazione, anche superficiale, che sia destinata alla manutenzione delle reti e alla erogazione di pubblici servizi, come ad esempio, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche eccetera.

Ai sensi dell'art. 43, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del comma 1 dell'art. 43, è dovuta una tassa annuale nella

misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 40
(Debbenza della Tassa)

La Tassa è dovuta dalle persone, Enti, Società, Aziende, ecc. sono titolari del permesso, della licenza o dell'atto di concessione rilasciato per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del suolo, soprassuolo o sottosuolo, così come è dovuta anche da coloro che di fatto ne effettuassero l'occupazione, senza essere muniti di regolare autorizzazione, salva la applicazione a carico di quest'ultimi delle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

Qualora la concessione sia utilizzata da più interessati, essi sono tenuti in solido al pagamento della Tassa.

Per le occupazioni per le quali non fossero applicabili le Tariffe quivi contenute, e per quelle non contemplate nella enumerazione riportata nel contesto del presente Regolamento, si provvederà mediante apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART. 41
(Occupazioni permanenti e temporanee
Criteri di distinzione.
Graduazione e determinazione della tassa)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono classificate in n. 2 (due) categorie, di cui all'allegato "A" del presente regolamento

4. La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

ART. 42
(Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazione di suolo:

		Lire/mq ad anno
Categoria	1	Lire 34.000
Categoria	2	Lire 10.200

b) Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%

		Lire/mq ad anno
Categoria	1	Lire 17.000
Categoria	2	Lire 5.100

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a):

		Lire/mq ad anno
Categoria	1	Lire 10.200
Categoria	2	Lire 3.060

ART. 43
(Passi carrabili)
Criteri di determinazione della superficie
Disciplina e tariffe

1. Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 42, comma 1, lettera a):

		Lire/mq ad anno
Categoria	1	Lire 7.000
Categoria	2	Lire 5.100

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata,

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 42, comma primo lettera a):

		Lire/mq ad anno
Categoria	1	Lire 17.000
Categoria	2	Lire 5.100

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui all'art. 42, comma 1, lettera a):

		Lire/mq ad anno
Categoria	1	Lire 3.400
Categoria	2	Lire 1.020

8. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

10. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

11. A partire dal 01.01.1997 non si applica la tassa sui passi carrai. .⁽²⁾

(2) *Integrazione all'art. 43 con l'aggiunta del comma 11. approvata con deliberazione consiliare n° 4 del 13 febbraio 1997*

ART. 44 (Distributori di carburante)

1. La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è la seguente:

Località dove sono situati gli impianti	lire/anno
a) centro abitato	60.000
b) zona limitrofa	50.000
c) sobborghi e zone periferiche	30.000
d) frazioni	10.000

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggior capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità,

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubblici eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 42 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui all'art. 42, comma 1, lettera a):

		Lire/mq ad anno
Categoria	1	Lire 17.000
Categoria	2	Lire 5.100

La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

ART. 45
(Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi)

1 - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli impianti	Lire/anno
=====	
a) centro abitato	20.000
b) zona limitrofa	15.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	10.000

ART. 46
(Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie.)

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella seguente misura:

	Lire per Km. lineare o frazione
Categoria 1	Lire 250.000
Categoria 2	Lire 75.000

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta fino ad un massimo di 5 Km. Lineari, nella seguente misura:

Categoria 1	Lire 100.000
Categoria 2	Lire 30.000

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. è dovuta una maggiorazione di lire 20.000/6.000, rispettivamente per la prima e la seconda categoria.

4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti (45.2): quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in col lettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imponga oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.

ART. 47 (Occupazioni temporanee - Disciplina e tariffe)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati in metri lineari ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 41, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.;

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberate dal Comune ed indicati nel presente Regolamento.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa.;

a) occupazione temporanea di suolo:

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 2.000
Categoria 2	Lire 600

b) per l'occupazione temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa di cui alla lettera a) :

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 1.000
Categoria 2	Lire 300

3. Per le occupazioni temporane con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a) :

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 600
Categoria 2	Lire 180

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 20% alla tariffa di cui ai commi 2 e 3 che precedono:

a) occupazione temporanea di suolo:

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 2.400
Categoria 2	Lire 720

b) occupazione temporanea di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo:

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 1.200
Categoria 2	Lire 360

c) occupazione temporanea di soprassuolo con tende:

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 720
Categoria 2	Lire 216

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di quest'ultime, per ogni ora

di occupazione nelle 24 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nelle misure di tariffe previste dai commi 2 e 3 che precedono:

a) occupazione temporanea di suolo:

	Lire/mq. - ora
Categoria 1	Lire 83
Categoria 2	Lire 25

b) occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo:

	Lire/mq. - ora
Categoria 1	Lire 42
Categoria 2	Lire 13

c) occupazione temporanea di soprassuolo con tende:

	Lire/mq. - ora
Categoria 1	Lire 25
Categoria 2	Lire 8

6. Si applicano, inoltre, le seguenti riduzioni di tariffa:

a) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la riduzione del 50% alle tariffe di cui ai commi 2, 3 4 e 5 che precedono:

- occupazione temporanea di suolo: (comma 2, lettera a)

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 1.000
Categoria 2	Lire 300

- occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. b)

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 500
Categoria 2	Lire 150

- occupazione temporanea di spazi soprastanti il suolo con tende (comma 3):

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 300
Categoria 2	Lire 90

- occupazione temporanea di suolo (comma 4 - lett. a)

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 1.200

Categoria 2	Lire	360
- occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 4 – lett. b):		
	Lire/mq. al giorno	
Categoria 1	Lire	600
Categoria 2	Lire	180
- occupazione temporanea di spazi soprastanti il suolo con tende (comma 4, lett. c)		
	Lire/mq. al giorno	
Categoria 1	Lire	360
Categoria 2	Lire	180
- occupazione temporanea di suolo (comma 5, lett. a)		
	Lire/mq. al giorno	
Categoria 1	Lire	2.000
Categoria 2	Lire	600
- occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 5, lett. b)		
	Lire/mq. al giorno	
Categoria 1	Lire	1.000
Categoria 2	Lire	300
- occupazione temporanea di spazi soprastanti il suolo con tende (comma 5, lett. c)		
	Lire/mq. al giorno	
Categoria 1	Lire	600
Categoria 2	Lire	180
b) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell' 80% alle tariffe di cui ai commi 2 e 3 che precedono:		
- occupazione temporanea di suolo		
	Lire/mq. al giorno	
Categoria 1	Lire	400
Categoria 2	Lire	120
- occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo		
	Lire/mq. al giorno	
Categoria 1	Lire	200
Categoria 2	Lire	60
- occupazione temporanea di spazi soprastanti il suolo con tende		
	Lire/mq. al giorno	
Categoria 1	Lire	120
Categoria 2	Lire	36

c) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui ai commi 2 e 3 che precedono:

- occupazione di suolo

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 1.000
Categoria 2	Lire 300

- occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 500
Categoria 2	Lire 150

- occupazione temporanea di spazi soprastanti il suolo con tende

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 300
Categoria 2	Lire 90

7. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo (44.6)

- occupazione temporanea di suolo

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 2.000
Categoria 2	Lire 600

8. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui al comma 2, lett. a) e b) e comma 3 del presente articolo: (44.6 bis)

a) occupazione temporanea di suolo

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 1.000
Categoria 2	Lire 300

b) occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 500
Categoria 2	Lire 150

c) occupazione temporanea di spazi soprastanti il suolo con tende

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 300
Categoria 2	Lire 90

9. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell' 80% sulla tariffa di cui al comma 2 - lett. a) e b) ed al comma 3 del presente articolo:

a) occupazione temporanea di suolo

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 400
Categoria 2	Lire 120

b) occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 200
Categoria 2	Lire 60

c) occupazione temporanea di spazi soprastanti il suolo con tende

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 120
Categoria 2	Lire 36

10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva tra il Comune, ovvero tra l'eventuale concessionario ed il contribuente, come già disciplinato negli articoli precedenti.

ART. 48

(Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché seggiovie e funivie.)

1. Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu di pubblico passaggio, nelle seguenti misure:

CATEGORIA 1^

Occupaz. temp. sott. e soprassuolo

	fino a 30 gg.	fino a 90 gg.	fino a 180 gg.	oltre 180 gg.
- fino ad 1 Km. Lineare/Lire	10.000	13.000	15.000	20.000
- oltre 1 Km. Lineare/Lire	15.000	19.500	22.500	30.000

CATEGORIA 2^

Occupaz. temp. sott. e soprassuolo

	fino a 30 gg.	fino a 90 gg.	fino a 180 gg.	oltre 180 gg.
- fino ad 1 Km. Lineare/Lire	3.000	3.900	4.500	6.000
- oltre 1 Km. Lineare/Lire	4.500	5.850	6.750	9.000

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture, ecc., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 47, commi 2 e 3 del presente regolamento.

a) occupazione di suolo

	Lire/mq. al giorno
Categoria 1	Lire 1.000
Categoria 2	Lire 300

b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

		Lire/mq. al giorno
Categoria	1	Lire 500
Categoria	2	Lire 150

c) occupazione temporanea di spazi soprastanti il suolo con tende

		Lire/mq. al giorno
Categoria	1	Lire 300
Categoria	2	Lire 90

SEZIONE III

NORME COMPLEMENTARI

CAPO I

DELIMITAZIONI E CONTRASSEGNI

ART. 49

(Delimitazione delle concessioni)

La Giunta Comunale potrà provvedere, in caso di riscontrata necessità, alla delimitazione, con mezzi visibili, di tutte o di parte delle concessioni fatte per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

ART. 50

(Contrasegni del permesso)

La Giunta Comunale potrà stabilire che i titoli delle autorizzazioni per la occupazione del suolo pubblico a misura, per costruzioni o riattamenti di fabbricati, o per deposito di materiali od altro, debbano far tenere bene affisso, in modo visibile, nei luoghi indicati dalla concessione, per tutta la durata di essa, un contrassegno, portante un numero distintivo del permesso e la data di scadenza della concessione, che verrà rilasciato a loro spese ed a cura del competente Ufficio Comunale.

CAPO II
ESENZIONI ED ESONERI

ART. 51
(Esenzioni)

Sono esenti dall'applicazione della tassa:

1) Le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1 lettera c del Testo Unico Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22.12.86 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

a bis) a tutti gli effetti di legge sono considerate occupazioni effettuate dal Comune le occupazioni effettuate per manifestazioni che hanno finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità. Educazione, cultura e ricerca scientifica che hanno ottenuto il patrocinio e/o il contributo dell'Ente e che nel materiale pubblicitario riportano il logo comunale o la dicitura "Comune di Sarego";¹

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati al soggetti portatori di handicap.

¹ Integrato art. 51 con lettera a bis) con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 26/10/2018

h) le occupazioni effettuate dalle associazioni locali non aventi scopo di lucro e per iniziative di carattere socio-culturale, ricreativo. .^o

(1) *Integrazione all'art. 51 con l'aggiunta della lettera h) approvata con deliberazione consiliare n° 73 del 07 agosto 1995*

2) Le targhe dei banchi-lotto e delle rivendite di generi di monopolio apposte nell'interesse dello Stato.

3) Le insegne, i cartelli, le tabelle indicative di negozi, esercizi pubblici, professioni, arti e mestieri, le insegne luminose e pubblicitarie e simili, le vetrine e le mostre dei negozi, purché non oltrepassino l'aggetto di cm.10 dal vivo del muro.

4) Le occupazioni effettuate dalle bande musicali e le occupazioni conseguenti ed altri trattenimenti pubblici e gratuiti.

5) Le grondaie e gli oggetti e simili degli edifici contenuti entro i limiti prescritti dal vigente Regolamento Edilizio, presente e futuro.

6) Le occupazioni fuori dei mercati con merci tenute a mano, in ceste, cassette, recipienti ecc., non collocati né appoggiati sul suolo pubblico.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 52
(Esclusione dalla Tassa)

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Per simili infissi di carattere stabile, si comprende qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione; detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ma non può estendersi anche alle tende apposte su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 44, comma 7 dello stesso decreto, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

ART. 53 (Modalità)

Per le occupazioni permanenti i soggetti di cui all'art. 40 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune: deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, il codice fiscale, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione a mezzo di conto corrente postale oppure direttamente presso la Tesoreria comunale. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni di cui all'art.46 D.Lgs. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime; Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

La tassa , se d'importo superiore a Lire 500.000 , può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenze nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Queste disposizioni si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8 del D.Lgs. 507/93.

ART. 54
(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Il Settore Tributi, controllate le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, è effettuata dal contribuente mediante versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Funzionario responsabile provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la denuncia.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In relazione all'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento.

ART. 55 (Riscossione mediante convenzione)

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente come risultati dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tale caso la tariffa relativa è ridotta del 50%.

La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata dell'autorizzazione ad occupare come rilasciata dal Comune.

b) le sanzioni per la mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

ART. 56
(Morosi)

Nei confronti dei concessionari reiteratamente morosi al pagamento della tassa, si procederà a mezzo della riscossione coattiva.

ART. 57
(Occupazioni abusive)

Qualsiasi occupazione non preceduta da regolare autorizzazione o comunque in contrasto con le norme fissate dalla Legge o con quelle contenute nel presente Regolamento, deve ritenersi illegittima e, pertanto, abusiva.

Altrettanto dicasi per le costruzioni di edifici, o parti di esse, effettuate in violazione alle norme del Piano Regolatore Generale.

ART. 58
(Ordinanza di rimozione, di sgombro e ripristino)

Le occupazioni abusive che fossero comunque accertate dagli organi municipali, su beni di dominio pubblico, saranno immediatamente individuate e valutate e gli utenti trasgressori verranno conseguentemente diffidati, accordando ad essi un congruo termine per lasciar liberi gli spazi e le aree occupate indebitamente, trascorso il quale, il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di rimozione, di sgombro e di ripristino del bene occupato, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali e civili da espletare a tutela degli interessi del Comune e della cittadinanza, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento della Tassa dovuta al Comune.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 59 (Occupazioni attuali)

Con la data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà disposta dall'Amministrazione Comunale, una accurata rilevazione delle eventuali occupazioni, invasioni ed alterazioni del suolo stradale, già praticate senza alcun permesso, licenza od atto di concessione, ovvero con permessi ed autorizzazioni non rivestite dalle forme di legge e non ricoperte dal pagamento della Tassa O. S. A. P. dovuta, invitando gli occupanti a regolarizzare, entro congruo termine e con le modalità previste nei precedenti articoli, le occupazioni già praticate, mediante versamento degli importi relativi.

Decorso inutilmente detto termine, saranno adottate a carico degli interessati regolari Ordinanze di sgombrò e di ripristino del suolo, soprassuolo e sottosuolo occupati abusivamente, senza pregiudizio degli eventuali arretrati dovuti per la Tassa O. S. A. P.

ART. 60 (Sanzioni)

1 - Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa tardiva.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2 - Pene pecuniarie

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio

ART . 61 (Lotta all'evasione)

Per assicurare un'adeguata lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

a) Ufficio Tributi

- archivio contribuenti tassa O.S.A.P. permanente in base alla nuova normativa con adeguamento del programma informatico in possesso dell'Ente;
- quantificazione tassa O.S.A.P. temporanea in base alle segnalazioni dell'ufficio tecnico comunale con emissione di invito al pagamento presso la Tesoreria;
- richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti e ai contribuenti stessi;
- formare i ruoli coattivi;
- disporre i rimborsi delle somme versate;
- tenuta del registro delle occupazioni temporanee, numerando progressivamente per anno solare indicando:
 - il nominativo del concessionario;
 - luogo dell'applicazione;
 - breve descrizione della modalità di occupazione;
 - superficie occupata;
 - data di inizio e di termine dell'occupazione.

b) Ufficio Tecnico

dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione ed in particolare:

- espletamento dell'istruttoria delle domande di occupazione spazi ed aree pubbliche relativamente a:

edilizia

allacciamento ai servizi

occupazioni sottosuolo e soprasuolo

apertura dei nuovi passi carrai

altre occupazioni permanenti ed occupazioni temporanee.

- comunicazione all'ufficio tributi delle richieste di concessione al fine del calcolo dell'imposta.

Invio all'Ufficio Tributi di copia dell'autorizzazione concessa unitamente a copia del versamento della tassa effettuata dal contribuente.

- rilevazione occupazione spazi ed aree pubbliche abusive e relativa immediata comunicazione all'Ufficio Tributi mediante consegna di una relazione scritta.

c) Consorzio di vigilanza urbana.

- rilevazione occupazione spazi ed aree pubbliche abusive e relativa immediata comunicazione all'Ufficio Tributi mediante consegna di una relazione scritta.

ART. 62 **(Norme transitorie)**

Ai sensi dell'articolo 1-ter del D.L. 31.01.1995 n. 26 convertito nella Legge 22.03.1995, per l'anno 1995 la scadenza delle prime due rate di cui all'articolo 43 del presente Regolamento è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 28 aprile 1995 la cui tassa è di importo non superiore a Lire 500.000, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995.

ART. 63
(Norme integrative e di rinvio)

Le norme contenute nel presente Regolamento si intendono completate ed integrate da tutte quelle che, nei riguardi delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o del sottosuolo stradale fossero sancite nelle vigenti Leggi, nei Regolamenti generali, e nello Statuto Comunale.

Il presente Regolamento non si applica alle occupazioni disciplinate da altri regolamenti speciali.

ART. 64
(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.